

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2199-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro**

(V. Stampato Camera n. 4278)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Questa Convenzione, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, integra l'altra Convenzione sull'estradizione di cui al disegno di legge n. 1956, ch'è stata firmata a Roma nello stesso giorno, e così completa il quadro della vasta collaborazione giudiziaria fra l'Italia e l'Argentina.

La materia trattata in questa specifica Convenzione è l'assistenza giudiziaria nel settore penale. L'articolo 1 prevede l'obbligo di assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali che rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria della Parte richiedente. L'obbligo è effettivo anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta. Eccezione sono i provvedimenti di sequestro e di perquisizione domiciliari, che possono essere attuati solo ove il fatto perseguito sia reato per la Parte richiesta.

Esiste, stabilita dall'articolo 4, la possibilità di rifiuto dell'assistenza se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici, o a reati previsti dalla legge militare o quando la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere pregiudizievole alla sua sovranità, pubblica sicurezza o ordine pubblico.

La Convenzione prevede anche la reciproca informazione, da darsi annualmente, sulle sentenze di condanna emesse nei

confronti dei cittadini delle due Parti, o - su richiesta - sui precedenti penali di una persona. La Convenzione prevede inoltre la possibilità di trasferimento temporaneo dei detenuti per deporre dinanzi alle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

La Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: essa infatti regola ora in modo organico rapporti che con l'Argentina già esistono da molto tempo e quindi non comportano un fatto nuovo di spesa. Le spese di comparizione e di trasferimento dei detenuti gravano già in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto non si è resa necessaria la redazione della relazione tecnica.

Questa Convenzione, come altre di carattere analogo stipulate con altri Paesi, garantisce un'ampia collaborazione tra le due nazioni nel settore giudiziario penale, salve sempre le garanzie previste dalla nostra Costituzione per il trattamento dei reati, specie politici, e per la salvaguardia delle caratteristiche di religione, nazionalità e razza della persona cui si applica l'assistenza stessa. Pertanto la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.